

sione di dichiarare se accetta questa parte dell'emendamento, inquantochè essa esclude quel dubbio, pel quale forse verrebbe a gravare sopra questi Istituti un onere addirittura eccessivo, se tutti gli esaminatori dovessero essere commissari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Ho già dichiarato agli onorevoli Gemma ed Engel che bisogna fare una distinzione tra gli istituti pareggiati in cui si deve mandare tutta la Commissione, e quelli in cui si deve mandare, come si è sempre fatto, soltanto uno o più commissari. Perciò si è detto *commissari*.

Credo che questo debba appagare l'onorevole Casana.

Presidente. L'onorevole Casana ha facoltà di parlare.

Casana. Ringraziando l'onorevole ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni, compresa quella relativa alle tasse, e quella che alle attuali scuole-convitti normali pareggiate, come l'Istituto delle figlie dei militari, si useranno tutti i riguardi per metterli in condizione di poter continuare a dare quell'istruzione conforme ai programmi delle scuole normali, che vi si dà ora.

Ritiro perciò l'emendamento.

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'emendamento Morandi?

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Morandi intenderà che, dopo le gravi osservazioni fatte dall'onorevole Casana e da altri colleghi, non è possibile che io accetti altri emendamenti, e ciò per non rendere più difficile l'approvazione della legge. Lo prego quindi di ritirare il suo emendamento.

Morandi. Lo ritiro.

Presidente. Essendo ritirati gli emendamenti, metto a partito l'articolo 13 con l'aggiunta proposta dal relatore.

(È approvato).

Bonajuto. Io aveva chiesto di parlare sull'articolo 13.

Presidente. Io non l'ho sentito.

Bonajuto. Non importa. Allora parlerò sull'articolo 14, sul 15, sul 16, sul 20. (Ilarità).

Presidente. « Art. 14. La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1896 per la classificazione, unificazione delle scuole in unico

grado, col nuovo anno scolastico per quanto concerne le tasse e col 15 ottobre 1896 per gli aumenti di stipendio agli attuali insegnanti delle scuole normali e delle compendari, secondo la tabella A.

« Il ruolo organico stabilito nella tabella C avrà effetto nel corso di tre anni, dal 1° ottobre 1896 al 1° luglio 1899. Gli insegnanti, di cui saranno aumentati gli stipendi, conserveranno gli aumenti sessennali, di quali già godono.

« La condizione stabilita col punto 4° dell'articolo 9, sarà resa obbligatoria gradualmente in modo da avere pieno effetto entro tre anni dalla promulgazione della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore **Marinelli, relatore.** Al primo comma invece di tabella A deve dirsi tabella B.

Presidente. Si dà lettura della tabella C.

Tabella C.

Nuovo ruolo organico completo per cento scuole normali maschili e femminili.

Professori delle materie principali nei Corsi normali.

	469		
90 di 1 ^a classe	a 3,000	L.	270,0
100 di 2 ^a »	a 2,700	»	270,0
120 di 3 ^a »	a 2,400	»	288,0
159 di reggenti	a 2,200	»	349,8
469		L.	1,177,8

Maestre assistenti nelle scuole normali femminili

	69		
20 titolari di 1 ^a classe	a 2,000	L.	40,00
25 » di 2 ^a »	a 1,800	»	45,00
24 reggenti	a 1,500	»	36,00
69		L.	121,00

Insegnanti di disegno e calligrafia (69 di solo disegno nelle scuole femminili, 31 di disegno e calligrafia nelle maschili, 69 di calligrafia).

	169		
20 titolari di 1 ^a classe	a 2,000	L.	40,00
25 » di 2 ^a »	a 1,800	»	45,00
55 reggenti	a 1,000	»	82,50
25 effettivi	a 1,000	»	25,00
44 reggenti	a 800	»	35,20
169		L.	227,70